



STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE dei COMUNI TERRE dell'UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

tel/fax 0825 445030
mail : sua-info@unioneterreufita.it

c.f. 90014500640
p. IVA 02756930646

OPERANTE PER IL COMUNE DI BONITO

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI

(corrispettivo stimato di importo inferiore a soglia comunitaria)

procedura: aperta art.60 D.Lgs.50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, c.3, lett. b, D.Lgs.50/2016

servizi di

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

relativi ai lavori di

RIASSETTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

CUP E78B11000130002

CIG 7636426217

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, all'indirizzo dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) indicato a tale scopo al **punto I.1.1) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'organismo appaltante e l'Amministrazione aggiudicatrice (contraente) non sono tenuti ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica-temporale**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Offerta tecnica**» e «**Offerta economica-temporale**».

2. Contenuto del plico fuori dalle buste interne (Documentazione):

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1, D.Lgs.50/2016;
 - a.3) il proprio "PASSOE" rilasciato dall'ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, introdotto con delibera n.157 del 27 dicembre 2012, finalizzato alla verifica, secondo le modalità previste dall'ordinamento, dei requisiti dichiarati ;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - b.1) la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al successivo capo 2.2;
 - b.2) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;
- c) limitatamente ai concorrenti che intendono ricorrere al subappalto: indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti di cui all'articolo 31, c.8, D.Lgs.50/2016;
Si richiama l'attenzione su quanto riportato al punto 1, lettera b), della parte terza del presente disciplinare.
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi art. 24, c.5, D.Lgs.50/2016, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'art.48 D.Lgs.50/2016, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della

- quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'art.48 D.Lgs.50/2016;
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, di cui all'art.46, comma 1, lettera f), D.Lgs.50/2016:
- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
- g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
- g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3;
- g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'art.89 D.Lgs.50/2016, il concorrente può avvalersi, per i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica ed economico-finanziaria, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2;
- i) dichiarazione con la quale si rendono noti, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- j) (non dovuto contributo dovuto all'ANAC secondo le prescrizioni del bando);
- k) attestazione di avvenuto **sopralluogo assistito in sito**; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE); il sopralluogo è effettuato con le modalità di cui al successivo Capo 5.3;
- l) **ai fini della acquisizione del DURC**: indicazione della partita IVA dell'operatore economico;
- m) garanzia provvisoria in favore dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) per l'importo indicato nel bando, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- m.1)cauzione costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (ferme restando le limitazioni di legge all'uso del contante), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Aggudicatrice;
- m.2) garanzia fideiussoria o polizza rilasciata da Banca, Impresa di assicurazione o Intermediario finanziario, debitamente autorizzati, in conformità e secondo gli schemi tipo approvati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (attualmente in vigore DM 19.01.2018 n.38). In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi

dall'intestazione;

n) solo per i concorrenti che NON siano microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese: impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, co.8, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) in favore dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente), di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:

n.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la garanzia provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

n.2) si intende assolto e soddisfatto se la garanzia provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

In relazione alle riduzioni delle garanzie si fa riferimento al capo 5.2. Riduzione delle garanzie (art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016).

o) Copia dello **SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO** (acquisibile all'indirizzo internet <http://www.unioneterreufita.it>, protetto da password da richiedere alla STAZIONE UNICA APPALTANTE della Unione dei Comuni Terre dell'Ufita all'indirizzo e-mail indicato al punto I.1.2) del bando), **sottoscritta dal concorrente** a margine di ciascun foglio.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara. (articoli 46, 48 e 80 D.Lgs.50/2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

A) IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE E DEL RELATIVO PERSONALE TECNICO che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, e **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**, come segue:

a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;

a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati);

a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006);

a.4) limitatamente alle **società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

--- i professionisti che siano anche amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche); e, qualora la società abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1) professionisti dipendenti;

b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) **tutti i concorrenti**: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte persone fisiche di cui alla precedente lettera a), punti a.3) e a.4);

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati come segue:

1. che né il sottoscrittore dell'offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice, e comunque indicati alla lettera A), ascritti all'operatore economico offerente, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i provvedimenti inflitti relativi a reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

2. se vi siano soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice già ascritti all'operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicandone ruolo e generalità;

3. in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

- che essi non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;

ovvero

- che essi hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l'operatore economico offerente ha esercitato completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando i provvedimenti adottati;

4. che a carico dell'offerente non si verifica la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. che:

- l'operatore economico concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

ovvero in alternativa

- l'operatore economico concorrente pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. che:

a) l'operatore economico concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- b) l'operatore economico concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
- c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
- e) non vi è stato coinvolgimento dell'operatore economico concorrente nella preparazione della procedura d'appalto;
- f) l'operatore economico concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione;
- h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;
- i) l'operatore economico concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) l'operatore economico concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero, essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- m) l'operatore economico concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le dichiarazioni di cui sopra debbono essere prodotte

- dall'operatore economico concorrente in forma singola;
- da ciascuno degli operatori economici concorrenti in forma di raggruppamento;
- dal consorzio indicato come esecutore;
- dall'operatore economico ausiliario;

PRECISAZIONE:

L'operatore economico, partecipante alla procedura in qualunque forma, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non può rendere le dichiarazioni abilitanti di cui al punto B), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, rendendo idonea esaustiva dichiarazione ed adducendo la necessaria documentazione. In tal caso, l'organismo

appaltante, d'intesa con l'Amministrazione contraente, provvede in conformità del comma 8 dell'art.80 D.Lgs. 50/2016.

C) ASSENZA DI PARTECIPAZIONE PLURIMA, ai sensi dell'art.48 D.Lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- c) che nessuno dei soggetti iscritti al concorrente, indicati alla lettera A) sia ascrivibile ad altri concorrenti;

D) ASSENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell'art.24, c.7, D.Lgs.50/2016 ed **ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ** in relazione ad altre prescrizioni del D.Lgs.50/2016 e/o del DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore, e/o ad alcuna altra prescrizione dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

- a) Non richiesto requisito di capacità economico-finanziaria

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di gara

I requisiti minimi di capacità tecnica sono:

b) aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza, per ciascuno degli ID-opere previsti, per una somma di importi di lavori pari ad almeno l'importo dei lavori previsto per il presente affidamento, corretto in base al coefficiente $\delta = 0,9$ e ridotto in base al fattore di ponderazione α per tener conto delle parti di servizio in affidamento.

I fattori di ponderazione α di ciascuna parte di servizio sono i seguenti:

Studi di fattibilità tecnica	0,06
Progetto preliminare	0,08
Progetto definitivo	0,21
Progetto esecutivo	0,17
Coordinamento sicurezza progettazione ex art. 91 d.lgs. 81/2008	0,08
Direzione lavori	0,31
Coordinamento sicurezza esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008	0,15

I servizi previsti dal presente affidamento hanno, per tutti gli ID-opere, fattore di ponderazione $\alpha = 0,46$, e, pertanto, gli importi, da conseguire in relazione alla presente lettera **b**, sono i seguenti:

<i>ID-opera DM 17.06.2016</i>	<i>ID-opera DM 17.06.2016 equipollenti</i>	<i>classi e categorie L.143/1949 equipollenti</i>	<i>importo lavori relativo all'ID-opere (€)</i>	<i>REQUISITO importo lavori relativo all'ID-opere x δ x α (€)</i>
D.04	D.05	VIII	€ 999.087,00	€ 413.622,02
V.01	V.02 V.03	VI/a VI/b	€ 115.058,00	€ 47.634,01

L'importo di ciascun lavoro presentato come requisito sarà ponderato:

- analogamente con il fattore α (desunto dalla tabella antescritta) per tener conto delle parti di servizio effettivamente prestate;
- mediante la aliquota β di servizio prestato dal concorrente (1 per servizio prestato come soggetto singolo, frazione di 1 per servizio prestato in raggruppamento).

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario, cui non è richiesta una percentuale minima nel possesso dei requisiti, in ogni caso possiede i requisiti, complessivamente, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli importi e le aliquote di servizio svolti saranno desunti dalle dichiarazioni dei candidati secondo il modello **“Scheda referenze servizio”**.

c) (servizi di punta) aver eseguito, negli ultimi dieci anni, **uno o due servizi** tecnici di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza, per ciascuno degli ID-opere previsti, per una somma di importi di lavori pari ad almeno l'importo dei lavori previsto per il presente affidamento, ridotto in base al coefficiente $\delta = 0,4$ e ridotto in base al fattore di ponderazione α per tener conto delle parti di servizio in affidamento.

I fattori di ponderazione α di ciascuna parte di servizio sono ripostati alla lettera b.

I servizi previsti dal presente affidamento hanno, per tutti gli ID-opere, fattore di ponderazione $\alpha = 0,46$, e, pertanto, gli importi, da conseguire in relazione alla presente lettera **c**, sono i seguenti:

<i>ID-opera DM 17.06.2016</i>	<i>ID-opera DM 17.06.2016 equipollenti</i>	<i>classi e categorie L.143/1949 equipollenti</i>	<i>importo lavori relativo all'ID-opere (€)</i>	<i>REQUISITO importo lavori relativo all'ID- opere $\times \delta \times \alpha$ (€)</i>
D.04	D.05	VIII	€ 999.087,00	€ 183.832,01
V.01	V.02 V.03	VI/a VI/b	€ 115.058,00	€ 21.170,67

L'importo di ciascun lavoro presentato come requisito sarà ponderato:

- analogamente con il fattore α (desunto dalla tabella antescritta) per tener conto delle parti di servizio effettivamente prestate;
- mediante la aliquota β di servizio prestato dal concorrente (1 per servizio prestato come soggetto singolo, frazione di 1 per servizio prestato in raggruppamento).

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario, cui non è richiesta una percentuale minima nel possesso dei requisiti, in ogni caso possiede i requisiti, complessivamente, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli importi e le aliquote di servizio svolti saranno desunti dalle dichiarazioni dei candidati secondo il modello **“Scheda referenze servizio”**.

d) Numero minimo di unità tecniche: **2 (due)**.

In tale numero minimo si computano:

- i professionisti singoli e associati concorrenti, anche in raggruppamento;

per i soggetti concorrenti, anche in raggruppamento, organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (**persone fisiche**) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

- a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al **punto III.3.1 del bando di gara**, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri

elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- almeno un ingegnere;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008);
- _____.

b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) delle figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a).

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'art.46, c.2, D.Lgs.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.

2.6. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: ai sensi dell'articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, i consorzi stabili si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla sua costituzione, purché entro il limite di 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

3. Contenuto della prima busta interna «A.Offerta tecnica»

In questa busta devono essere contenuti esclusivamente gli atti costituenti l'offerta tecnica, che sarà valutata ai sensi del **punto IV.2.1) del bando di gara**.

a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:

- 1) PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL **CRITERIO A** (sub-criteri **A1 A2 A3**): **FASCICOLO** costituito da non più di **6** cartelle formato A4 oppure **3** cartelle formato A3 per ciascun servizio, nei limiti indicati al **punto IV.2.1) del bando di gara**, per i quali si chiede la valutazione; nelle cartelle potranno essere contenuti, oltre al testo, grafici, schemi e fotografie; per ciascuno dei servizi presentati dovrà essere indicato: il committente con relativo c.f., il tipo di servizio svolto (studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione), l'identificazione del relativo lavoro (con relativa ubicazione), gli ID-opera (o classi e categorie ex L.143/49) di riferimento, i soggetti che hanno effettivamente svolto i servizi indicati e le relative aliquote di svolgimento; ciascuno dei servizi dovrà essere relativo almeno all'ID-opera prevalente (ovvero ad equipollenti classi e categorie ex L.143/1949); in sede di valutazione si terrà positivamente conto della presenza di uno o più degli atri ID-opera cui attiene il presente affidamento e, in ogni caso, del grado di analogia con le caratteristiche del lavoro cui attiene il presente affidamento;
- 2) PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL CRITERIO B (sub-criteri **B1 B2 B3**): **FASCICOLO** contenente una **relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico e su eventuali prestazioni aggiuntive proposte dal concorrente**, contenute anche eventualmente grafici, schemi e fotografie, costituita da non più di **10** cartelle A4 o **5** cartelle formato A3; sia la relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico che le proposte di prestazioni aggiuntive debbono far riferimento al servizio specifico in affidamento; nel caso, ai fini delle valutazioni secondo il criterio B, si intendono far valere certificazioni di qualità, esse debbono essere allegate al fascicolo, in copia dichiarata autentica secondo le modalità di legge; i fogli a tal fine allegati non si computano ai fini del rispetto dei limiti del numero di cartelle sopra indicati;

b) ai fini della precedente lettera a), per "cartelle formato A4" si intendono facciate in formato ISO A4,

- per “cartelle formato A3” si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una “cartella formato A3” può essere surrogata da due “cartelle formato A4”; le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per i sommari e le copertine;
- c) ciascuno dei due fascicoli suddetti dovrà essere piegato in formato A4, contenere una copertina o frontespizio in cui siano indicati, oltre all’identificazione dell’affidamento per cui si concorre, la completa identificazione del concorrente ed il titolo “FASCICOLO PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL CRITERIO A” ovvero “FASCICOLO PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DEI CRITERIO B”; ciascuno foglio dovrà essere numerato con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero totale della pagine della singola relazione);
 - d) in merito alle formalità della documentazione:
 - d.1) ciascuno dei due fascicoli dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente sulla copertina o frontespizio e sull’ultima pagina;
 - d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, devono essere sottoscritti, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
 - e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «**Offerta economica-temporale**»; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi in valori assoluti;
 - f) l’offerta tecnica:
 - f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente), pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) non può esprimere proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;

4. **Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. **Offerta di prezzo**

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto è unico e si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell’importo posto a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato

specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2).

Trattandosi di servizio di natura prevalentemente intellettuale in sede di offerta non è richiesta l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale e dei costi di personale inglobati nel prezzo netto offerto determinato dall'applicazione del ribasso.

4.2. Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul tempo di esecuzione del servizio posto a base di gara di cui al **punto II.3) del bando di gara**.

Si applicano, per quanto di pertinenza le disposizioni del capo 4.1.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Raggruppamenti temporanei:

- a) Agli operatori economici raggruppati non è richiesto il possesso di un quota minima di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.3) del bando di gara;
- b) il requisito di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.2 e III.2.3) del bando di gara è posseduto cumulativamente da tutti gli operatori raggruppati, in misura maggioritaria da parte del mandatario;
- c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs,50/2016, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2.

5.2. Avvalimento.

In applicazione dell'art. 89 D.Lgs,50/2016 e del Capo 2, lettera h), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al **punto III.2.2 e III.2.3) del bando di gara**;
- b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al **punto III.3.1) del bando di gara**;
- c) non è ammesso l'avvalimento dei servizi utilizzati per la valutazione nel criterio **A** nell'ambito dell'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3, lettera a) numero 1);
- d) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - d.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
 - d.2) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali quest'ultimo:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - d.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del

2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'operatore economico ausiliario.

5.3. Sopralluogo assistito in sito (obbligatorio)

Rilevata la necessità, al fine di una corretta e consapevole formazione dell'offerta, che il candidato prenda nozione dello stato dei luoghi e della documentazione relativa al livello di progettazione pregressa dei lavori cui si riferisce il presente servizio, **è imposto, a pena di esclusione, l'obbligo di visita di sopralluogo e di presa visione della suddetta documentazione**, ai sensi del **punto VI.3), lettera k), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera k), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo e la presa visione devono essere effettuati da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o da un dipendente se munito di atto di delega scritto;
- b) il calendario per per il sopralluogo e la presa visione è il seguente:

giorni	dalle ore	alle ore
martedì	9.00	13.00
giovedì	9.00	13.00

- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente, a pena di esclusione dei concorrenti che si avvalgono della stessa persona fisica per lo svolgimento del sopralluogo;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
- e) in caso di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato;

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della **«Offerta tecnica»** o la busta interna della **«Offerta economica-temporale»** oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della **«Offerta tecnica»** oppure della **«Offerta economica-temporale»** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da

- non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- b.4) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2, lettera k);
- b.5) che non presentano la garanzia provvisoria per l'importo indicato in bando e nelle forme indicate nel presente disciplinare;
- b.6) che non hanno presentato l'impegno di un fidejussore alla costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (impegno a rilasciare la garanzia definitiva) nelle forme indicate nel presente disciplinare;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo:
- se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1);
 - se da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.7) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
- d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) o dalla CENTRALE DI COMMITTENZA (ORGANISMO APPALTANTE);
- d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs.50/2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

7. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della domanda e della documentazione di ammissione, ovvero del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'organismo appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo, art. 95 commi 2 e 3 lett.a), applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse e da sottoporre a verifica di congruità le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
 - b.2) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dall'organismo appaltante;
- c) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), criterio C, del bando di gara, è costituito dal **ribasso percentuale unico sul corrispettivo**; l'elemento tempo di esecuzione di cui al punto IV.2.1), criterio D, del bando di gara, è costituito dal **ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione**;
- d) si procede alla aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida;
- e) a giudizio dell'organismo appaltante la verifica di anomalia dell'offerta può essere dichiarata non necessaria qualora gli elementi dell'offerta appaiano, da verifica sommaria, tali da poter essere affidabili e sostenibili anche in rapporto alle condizioni normalmente praticate per servizi simili.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il Sedgio di gara, svolgente anche le funzioni di Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs.50/2016, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede nell'ordine di presentazione delle offerte:
 - a.1) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi in ordine alle disposizioni di gara, previa apposizione della firma di almeno uno dei componenti del sedgio;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi, la presenza, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica-temporale**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, previa apposizione della firma di almeno uno dei componenti del sedgio ;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria se richiesta e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'art.48, comma 7, D.Lgs.50/2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
 - b.4) che risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione della

- documentazione relativa al livello di progettazione pregressa dei lavori il presente affidamento;
- c) nell'ordine in cui sono compiute le verifiche a dare atto dell'ammissibilità del concorrente, a pronunciare l'esclusione dalla gara ovvero a stabilire di procedere a soccorso istruttorio nei suoi confronti, dando mandato al Presidente di provvedere alle occorrenti comunicazioni e richieste;
 - d) in caso sia stato attivato soccorso istruttorio per uno o più concorrenti, la seduta pubblica è rinviata a nuova data, da comunicarsi a tutti gli offerenti, con almeno tre giorni di anticipo;
 - e) nella stessa seduta, ovvero nella seduta convocata dopo l'attivazione del soccorso istruttorio, provvede alla dichiarazione dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi.

Al termine di ogni seduta pubblica i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

Qualora il Seggio di gara – Commissione giudicatrice debba fare valutazioni sulle condizioni personali dei concorrenti, può chiedere ai presenti, diversi dai suoi componenti, di allontanarsi temporaneamente dalla sala.

Ogni seduta pubblica può essere sospesa e rinviata a nuova data, da comunicare a tutti i concorrenti con preavviso di almeno tre giorni, in caso di un numero considerevole di concorrenti, cause imprevedute di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate.

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'art.77 D.Lgs.50/2016:

- a) in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2.

Al termine di ogni seduta pubblica o riservata i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

- a) La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri **A** e **B** elencati al punto IV.2.1 del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3. b).:
- b) a ciascun singolo sub-criterio è attribuito una valutazione, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>giudizio</i>	<i>valutazione</i>	<i>criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

- c) l'attribuzione delle valutazioni avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri riportati nel bando sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

- d) per ciascun sub-criterio sono effettuate le medie o somme delle valutazioni attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$K(a)_i = V(a)_i / V(\max)_i$$

dove:

- K(a)_i** è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
V(a)_i è la media (o la somma) delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
V(max)_i è la media (o la somma) di valore più elevato delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- all'attribuzione del punteggio per ciascun sub-criterio dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, operando la sommatoria dei prodotti dei coefficienti ottenuti in ciascun sub-criterio per la ponderazione dello stesso sub-criterio, come segue:

$$P_{tecnica}(a) = \sum_i K(a)_i \times W_i$$

dove:

- P_{tecnica}(a)** punteggio totale afferente all'offerta tecnica del concorrente (a)
K(a)_i è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (a) nel sub-criterio (i)
W_i ponderazione del sub-criterio (i) indicato nel bando

- le valutazioni dei commissari, i coefficienti calcolati ed i relativi punteggi, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione della valutazione sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" nell'ambito del criterio che raggruppa più sub-criteri ;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica ;

4. Apertura della busta interna «Offerta economica-temprale», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica-temporale».

Il Seggio di gara - Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **3 (tre)** giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica-temporale**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a verificare la correttezza formale dell'offerta, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- alla lettura, ad alta voce, per ciascun concorrente: del **ribasso sul prezzo indicato in lettere**, del **ribasso sul tempo di esecuzione indicato in lettere**;
- ad apporre in calce all'offerta la firma dei componenti; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono

- imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6;
- g) alla attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo e del tempo.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica-temporale.

a) Il coefficiente relativo al criterio del prezzo è calcolato come segue:

$$K(a)_{\text{prezzo}} = \left[R(a)_{\text{prezzo}} / R(\text{max})_{\text{prezzo}} \right]^{\alpha}$$

dove:

K(a)_{prezzo} è il coefficiente relativo al criterio del prezzo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

R(a)_{prezzo} è il ribasso sul prezzo dell'offerta (a);

R(max)_{prezzo} è il massimo ribasso sul prezzo esposto dai concorrenti;

α esponente pari a **0,6**

Il punteggio relativo al criterio del prezzo è:

$$P_{\text{prezzo}}(a) = K(a)_{\text{prezzo}} \times W_{\text{prezzo}}$$

dove:

W_{prezzo} ponderazione del criterio del prezzo indicato nel bando

b) Il coefficiente relativo al criterio del tempo è calcolato come segue:

$$K(a)_{\text{tempo}} = \left[R(a)_{\text{tempo}} / R(\text{max})_{\text{tempo}} \right]^{\alpha}$$

dove:

K(a)_{tempo} è il coefficiente relativo al criterio del tempo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

R(a)_{tempo} è il ribasso sul tempo dell'offerta (a);

R(max)_{tempo} è il massimo ribasso sul tempo esposto dai concorrenti;

α esponente pari a **0,6**

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

$$P_{\text{tempo}}(a) = K(a)_{\text{tempo}} \times W_{\text{tempo}}$$

dove:

W_{tempo} ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

Il Seggio di gara - Commissione giudicatrice procede:

a) nella stessa seduta pubblica all'attribuzione del punteggio totale a ciascuna offerta:

$$P_{\text{totale}}(a) = P_{\text{tecnica}}(a) + P_{\text{prezzo}}(a) + P_{\text{tempo}}(a)$$

- b) nella stessa seduta pubblica a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- c) se ricorrono le condizioni per doversi procedere a valutazione di anomalia per una o più offerte, ad avviare il procedimento di verifica, da effettuarsi in una o più sedute riservate, a sospendere la seduta pubblica, stabilendo la sua prosecuzione in nuova data, da comunicarsi con almeno tre giorni di anticipo, per dare comunicazioni degli esiti delle valutazioni di anomalia e per la proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- d) se non ricorrono le condizioni per doversi procedere a valutazione di anomalia per una o più offerte, nella stessa seduta proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; se è risultato necessario procedere a verifiche di anomalia, nella seduta pubblica appositamente convocata, a rendere pubblici i risultati delle verifiche ed a proclamare l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore

offerta non anomala;

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte con ugual punteggio, si dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

Al termine di ogni seduta pubblica i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

Dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria, la STAZIONE UNICA APPALTANTE trasmette gli atti al competente organo della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbali di gara:

- a) tutte le operazioni, sia in seduta pubblica che in seduta riservata sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non sottoscritte da tutti gli operatori economici;
 - a.2) in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive;
 - a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale;
 - a.5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.6) che esprimono o rappresentano proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione anche ad uno solo dei sub-criteri di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica-temporale**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dalla disciplina di gara;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi delle disposizioni del D.Lgs.50/2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall'organismo appaltante o dalla amministrazione aggiudicatrice;

- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs.50/2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione pronunciata dal Seggio di gara – Commissione giudicatrice ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3) e III.2.2) del bando di gara**;
- b) ai sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 l'organismo appaltante o l'amministrazione contraente può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) -----
- f) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dalla stesso D.Lgs. 50/2016;

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente all'Amministrazione contraente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) _____;

- c) a produrre, ai sensi dell'art.103 D.Lgs.50/2016, una **garanzia definitiva**, mediante una delle modalità previste dall'ordinamento, per un importo di **pari al 10 per cento dell'importo del corrispettivo contrattuale, incrementato in funzione del ribasso offerto ai sensi del citato art.103**; la mancata presentazione della cauzione definitiva preclude la stipula del contratto;
- d) a produrre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, non inferiore all'importo indicato in bando;
- e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- f) a versare all'Amministrazione aggiudicatrice (contraente) le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula (NON SI APPLICA ALLA PRSENTE PROCEDURA ESSENDO PREVISTO IL RICORSO ALLA SCRITTURA PRIVATA); a versare, altresì, **gli oneri di Stazione Unica Appaltante come precisate in bando e le spese di pubblicità legale gravanti sull'aggiudicatario**;
- g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dall'Amministrazione aggiudicatrice, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- h) nel caso di cui alla precedente lettera g), l'Amministrazione aggiudicatrice (contraente) provvede a alla escussione della cauzione provvisoria ed a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti

9.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata dall'organismo appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta al successivo punto 9.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Amministrazione, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Amministrazione procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria (se versata) e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;

--- di un operatore economico ausiliario.

9.2. Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

Non è richiesto requisito di capacità economico finanziaria.

La comprova dei requisiti tecnico organizzativi è costituita da attestazioni rilasciate dagli Enti per il quali i servizi sono stati svolti. Dette attestazioni devono contenere tutte le indicazioni occorrenti a dimostrare l'adeguatezza del servizio alle condizioni fissate dal bando di gara.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le spiegazioni dell'offerente:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e corredate da elementi comprovanti le voci di costo;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.1. Modalità di verifica delle spiegazioni e pronuncia dell'anomalia

La verifica avviene, a cura dell'organismo appaltante, d'intesa con l'Amministrazione aggiudicatrice (contraente), avvalendosi della Commissione giudicatrice, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta l'organismo appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di **15** (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Commissione Giudicatrice, esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, decide se l'offerta debba essere considerata anomala o non anomala, dandone adeguata motivazione;
- e) l'Organismo Appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- f) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), l'Organismo Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- g) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

La pronuncia dell'esclusione delle offerte anomale avviene in seduta pubblica, dandosi atto delle operazioni compiute in seduta riservata.

10.2. Contenuto delle spiegazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte dell'Organismo Appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di gestione del servizio;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate anche in rapporto all'uso di software ed hardware;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per gestire il servizio;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente al servizio;

- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che il servizio sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche componenti del corrispettivo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento;
 - d.3) spese generali e costi indiretti del servizio;
 - d.4) utile d'impresa;
 - d.5) oneri di sicurezza aziendali propri dell'operatore (oneri diretti), purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto ancora vigente, o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) in conformità di quanto stabilito dall'art.85, comma 1, del D.Lgs.50/2018, considerato che, allo stato, non è disponibile un modello di DGUE adeguato, oltre che alla disciplina europea, anche alla disciplina nazionale, e che, allo stato non è disponibile un servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, adeguato alla normativa nazionale, ovvero un portale analogo a quello comunitario, le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara (requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica) DEVONO essere rese:
- b.1) mediante la compilazione di uno o più DGUE, in conformità del modello editabile messo a disposizione dall'Amministrazione, che, previa stampa e sottoscrizione, saranno allegati alla documentazione in formato cartaceo; gli stessi documenti, trasformati in formato pdf, previa apposizione di firma digitale in formato grafico, dovranno essere riversati su supporto informatico parimenti allegato alla documentazione (indicazioni fornite dal portale del MIT in data 30.03.2018);
 - b.2) ad integrazione del/dei DGUE di cui sopra, in relazione alle specificità della disciplina nazionale e della procedura, mediante compilazione dei MODELLI (A, B, C, secondo l'occorrenza) messi a disposizione dall'Amministrazione.
- La corretta compilazione del/dei DGUE e dei predetti MODELLI (A, B, C, secondo l'occorrenza) esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente. E' assolutamente sconsigliata la presentazione di dichiarazioni ulteriori su modelli diversi da quelli predisposti dall'organismo appaltante.
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
 - d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte dell'organismo appaltante nella procedura di soccorso istruttorio;
 - e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
 - f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - g) le comunicazioni dell'organismo appaltante o dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante **posta elettronica certificata**; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta, mediante e-mail, in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, secondo le indicazioni contenute al punto **I.1.3) SPECIFICA DEI RIFERIMENTI del Bando**;
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono entro il termine fissate nel Bando l'organismo appaltante ovvero l'Amministrazione contraente, per quanto di competenza, provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.unioneterreufita.it>
- e) la documentazione attinente al contratto (SCHEMA CONTRATTO ed eventuali allegati) è accessibile e disponibile sul sito internet: <http://www.unioneterreufita> dal quale può essere scaricata liberamente; essa è **protetta da password** che deve essere richiesta alla Stazione Unica Appaltante.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLA PASSWORD

per l'accesso ai file della documentazione attinente al contratto (CAPITOLATI e/o SCHEMA CONTRATTO e/o PROGETTO a base di gara)

La password per l'accesso ai file della documentazione attinente al contratto (SCHEMA CONTRATTO ed eventuali allegati), contenuti nel sito www.unioneterreufita alla sezione capitolato e/ progetto della specifica procedura, deve essere richiesta, all'indirizzo di posta elettronica sua-info@unioneterreufita.it, tramite **posta elettronica ordinaria (non certificata)**, recante in oggetto: *“Richiesta PW per gara Comune di CIG”*.

La richiesta deve essere conformata allo schema seguente e contenuta nel “corpo” della mail (non in allegato):

Il sottoscritto (cognome e nome) , nella qualità di (carica rivestita) , dell'operatore economico , avente sede in (indirizzo completo) , p.IVA , CHIEDE la password per accedere ai file della documentazione attinente al contratto (SCHEMA CONTRATTO ed eventuali allegati) relativo alla procedura di gara bandita per il Comune di recante il CIG

- f) il sopralluogo e visione di atti possono essere effettuati presso l'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) al punto di contatto di cui al **punto I.1.1), del bando di gara**, nei giorni indicati alla parte II.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini**: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente**: ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

- completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di BENEVENTO con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, sino alla trasmissione degli atti all'Amministrazione contraente è il direttore dell'organismo appaltante; dopo la trasmissione degli atti, titolare del trattamento è il RUP, indicato al **punto VI.3, lettera q)** del Bando;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della CAMPANIA sezione di SALERNO, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo on-line della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento dell'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** l'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 53 D.lgs. 50/2016;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il D.Lgs. 50/2016;
- g.2) il regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore.

h) **riserva di aggiudicazione:** la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Grottaminarda, data di pubblicazione all'Albo Pretorio

**Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
(ing.Giancarlo BLASI)**

ALLEGATI:

Schema di Contratto di incarico

Modelli per la partecipazione:

A - dichiarazione cumulativa offerente

B - Dichiarazione consorziato;

C – Dichiarazione ausiliario

DGUE in formato editabile

Modello “Scheda referenze servizio” in formato xls

Modello “Scheda referenze servizio” in formato pdf

Modello di offerta economica e temporale

Istruzioni e raccomandazioni per i concorrenti:

Istruzioni servizi tecnici

Istruzioni per la compilazione della scheda referenze servizio